

R. sito Albo /
→ site Bochee
Sindacale di Istituto

16.4.2015
S

DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA SINDACALE DEL LICEO CAVOUR

L'assemblea sindacale del Liceo Scientifico Cavour si è riunita il 10 aprile 2015 per discutere sul DDL n. 2994, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", comunemente denominato "La buona scuola", presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 27 marzo u.s..

I lavoratori sottoscritti del Liceo Cavour esprimono una valutazione fortemente negativa nei confronti del progetto di riforma della scuola, per le seguenti ragioni:

- La pressoché totale esautorazione degli Organi Collegiali nei processi decisionali della scuola.

Il Collegio Docenti, in particolare, nella materia attualmente di sua competenza, ovvero l'aspetto didattico-progettuale, è relegato ad un ruolo soltanto consultivo. Le decisioni in tale materia sono attribuite interamente al Dirigente Scolastico, unico responsabile "delle scelte didattiche e formative" (art. 7, comma 1) indicate nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" e del conseguente "Organico dell'Autonomia", "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale" (art. 2, comma 1).

- L'attribuzione al Dirigente Scolastico della facoltà di conferire incarichi per chiamata diretta al personale docente, attingendo ad "albi territoriali" (art. 7, comma 4), incarichi "di durata triennale rinnovabili" affidati a docenti selezionati "tenuto conto del curriculum" (comma 3).

In questo il provvedimento in discussione riprende un punto centrale del DDL Aprea del 2012 (n. 953), all'epoca aspramente criticato da esponenti dell'attuale maggioranza (allora opposizione) che oggi sostengono questa proposta di legge.

- La creazione dei suddetti "albi territoriali", cui inizialmente sono destinati i soli assunti a partire dal prossimo anno scolastico, ma nei quali confluiranno tutti i docenti già di ruolo interessati dalla mobilità territoriale e professionale, ossia tutti i docenti trasferiti (anche soprannumerari). A questi ultimi verrà pertanto estesa la disciplina dell'incarico triennale per chiamata diretta del Dirigente (art. 7, comma 4). In questo modo, privando i docenti della possibilità di richiedere le singole scuole per i trasferimenti, viene modificata per legge in modo sostanziale la disciplina contrattuale della mobilità scolastica.

- L'attribuzione al solo Dirigente Scolastico della facoltà di assegnare ai docenti "meritevoli" una somma, definita "bonus" (art. 11, commi 2 e 3), della cui entità peraltro il DDL non fa menzione. La cosiddetta autovalutazione della scuola verrebbe così a risolversi in un meccanismo premiale rivolto ai singoli docenti con decisione unilaterale ed esclusiva del Dirigente.

- L'esclusione dal "piano straordinario di assunzioni" per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 8) di coloro che, pur in possesso di abilitazione e con più di 36 mesi di insegnamento alle spalle, non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), in contraddizione con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/11/2014 che ha dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi.

Il DDL sembra invece tener conto della sentenza della Corte laddove all'art. 12 fissa a 36 mesi ("anche non continuativi") la durata massima complessiva dei "contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario" (art. 12 comma 1).

La totale esclusione del personale ATA, che pure è interessato dalla limitazione dei contratti a tempo determinato, dal "piano straordinario di assunzioni" previsto per l'anno



